

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Titolo: Regolamento di attuazione dell'articolo 60 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013)

I. ANALISI DELLA COMPATIBILITÀ CON L'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE, STATUTARIO E COMUNITARIO

1. Verifica della corretta attuazione della legge di riferimento.

La proposta di regolamento in oggetto dà corretta attuazione alle disposizioni della legge di riferimento, disciplinando la tipologia del sostegno finanziario regionale nonché il suo ammontare massimo, la compartecipazione dei soggetti che presentano i progetti di inclusione sociale, le relative procedure di gestione e modalità di rendicontazione..

2. Compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Cost., e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all'articolo 117, sesto comma della Cost., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale.

La proposta di regolamento in oggetto è conforme alle previsioni costituzionali e statutarie; non si ravvisano profili di interferenza con la potestà regolamentare degli enti locali.

3. Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non sussistono problemi di compatibilità con l'ordinamento comunitario.

4. Necessità di notificare la proposta alla Commissione europea nei casi previsti dall'ordinamento (aiuti di Stato, norme tecniche, norme ricadenti nella sfera di applicazione della direttiva Bolkestein).

Non occorre la notifica della proposta alla Commissione europea.

II. ANALISI DELL'OSSERVANZA DEI PRINCIPI E DELLE REGOLE SULLA QUALITÀ DELLA NORMAZIONE

1. Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della

normazione), con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa

La proposta di regolamento in oggetto risulta conforme ai principi di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 55/2008.

2. Rispetto delle tecniche redazionali definite dal Manuale operativo del processo giuridico-legislativo, con particolare riferimento alla necessità delle definizioni normative e alla loro coerenza con quelle già esistenti nell'ordinamento

La proposta di regolamento in oggetto risulta conforme alle tecniche redazionali richiamate; la legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42, in materia di associazioni di promozione sociale, viene richiamata unicamente per fornire una definizione normativa di attività di utilità sociale.

3. Individuazione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica

La proposta di regolamento in oggetto non contiene disposizioni del tipo indicato.

4. Necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina

La proposta di regolamento non si applica ad alcun procedimento attualmente in corso e non comporta, quindi, la necessità di una disciplina transitoria .